

# **OLTRE LA CRISI: DIALOGO APERTO SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

**Il punto di vista dei Creditori:  
I creditori Bancari**

Avv. Luca Filipponi

# LA NORMATIVA DI VIGILANZA PRUDENZIALE

La disciplina di **VIGILANZA PRUDENZIALE** è un *corpus* normativo/regolamentare strutturato.

➤ **Art. 47 della Costituzione della Repubblica Italiana**

➤ **T.U.B. ( D.lgs. N. 385/1993 )** (artt. 5, 120 *undecies*, 124 *bis* ) – PRINCIPIO DI SANA E PRUDENTE GESTIONE

➤ **DIPOSIZIONI DI VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA**

- ✓ CIRCOLARE n. 285 del 17 dicembre 2013
- ✓ CIRCOLARE n. 272 del 30 luglio 2008 aggiornamento n. 17
- ✓ CIRCOLARE n. 139 del 1991 aggiornamento del 2025

➤ **VIGILANZA EUROPEA**

**GUIDELINES EMANATE DA EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA)**

- ✓ GDL/EBA/2016/07 e GDL/EBA/2017/11 sulla nuova nozione di *default*
- ✓ GDL/EBA/2018/10 sulle posizioni non *performing* e oggetto di misure di concessione
- ✓ GDL/EBA/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti

**LINEE GUIDA BCE** per le banche sulla gestione dei crediti deteriorati (NPL) di **marzo 2017** e relativo ***addendum* del marzo 2018** (periodo di rettifica al 100% credito deteriorato: 2 anni Chirografari, 7 anni Prelatizi)

**REGOLAMENTO UE 2013/575 (CRR)** e **REGOLAMENTO UE 2019/630** in materia di *Calendar Provisioning* (periodo di rettifica al 100% credito deteriorato: 3 anni Chirografari, 7 anni altre garanzie, 9 anni Ipotecari)

**REGOLAMENTO UE 2024/1623** che ha modificato il **REGOLAMENTO UE 2013/575**

**DIRETTIVA UE 2024/1619** che ha integrato il framework di Basilea 3 (c.d. *Basilea 3 plus*)

## ART. 4 C.C.I.I. (Doveri delle parti)

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **il debitore, e i creditori e ogni altro soggetto interessato** devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. Il debitore ha il dovere di:
  - a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
  - b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  - c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.
3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata e' redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.**

## ART. 16 C.C.I.I. (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

### Comma 5.

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei ~~loro~~ crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative **non costituiscono** di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né **ragione di una diversa classificazione del credito**. Nel corso della composizione negoziata **la classificazione del credito** viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal **progetto di piano** rappresentato ai creditori e della **disciplina di vigilanza prudenziale**, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

# EVOLUZIONE ART. 16 CCII

## Art. 16, co 5 CCII:

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.

## Art. 16, co 5 CCII:

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono e di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito è determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

## Art. 16, co 5 CCII: Correttivo *ter*, oggi in vigore

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei ~~loro~~ crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

## ART. 18 C.C.I.I. (Misure protettive)

### Comma 5.

I creditori, **ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti**, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. **Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per se' motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.**

## ART. 18 C.C.I.I. (Misure protettive)

### Comma 5-bis.

Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per se' motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.



A mio modo di vedere la previsione del mantenimento della sospensione solo se determinata «*dalla applicazione della vigilanza prudenziale*» obbliga la Banca a rivalutare e, del caso, a convalidare la sussistenza dei presupposti suggeriti dalla vigilanza prudenziale per la conferma della sospensione o della revoca.

# EVOLUZIONE ART. 18 CCII

## Art. 18, co 5 CCII:

I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.

## Art. 18, co 5 CCII:

I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Resta ferma la disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l'ammontare delle linee di credito utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

## Art. 18, co 5 bis CCII:

Fermo quanto previsto dal comma 5, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive, non possono, dal momento della conferma delle stesse, mantenere la sospensione delle linee di credito accordate e non utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, determinata dall'applicazione della vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 16, comma 5.

## Art. 18, co 5 CCII: Correttivo *ter*, oggi in vigore

I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

## Art. 18, co 5 bis CCII:

Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatarî e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

## Disposizione di cui all'art 16, co 5 CCII: norma speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 18, co 5 e 5 *bis* CCII

L'art. 16, co 5 CCII laddove prevede che la classificazione del credito venga determinata dalla valutazione del progetto di piano e dalla **disciplina di vigilanza prudenziale**, conferma la facoltà della Banca di procedere alla sospensione/revoca delle linee di credito accordate sulla base di un registrato aumento della rischiosità del credito (non quindi del mero accesso alla CNC) in applicazione della normativa di Vigilanza Prudenziale (GDL/EBA/2016/07 e GDL/EBA/2020/06). Conseguentemente, alla luce del monitoraggio andamentale quali/quantitativo degli indici di rischiosità, la classificazione potrà essere a:

- STAGE 2 in ipotesi di precoce accesso alla CNC da parte dell'impresa (minimi sconfini ovvero linee di credito in regolare utilizzo);
- STAGE 3 qualora sussista una palesata difficoltà dell'impresa ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (presenza di eventi di rischio consistenti in sconfinamenti persistenti, insoluti di portafoglio, rate impagate, incassi decanalizzati, medesimo foglio commerciale anticipato a più intermediari, ecc.)

Tale classificazione, qualora oggetto di motivata comunicazione fondata sulle ragioni specifiche della decisione assunta, prevale sia in ipotesi di richiesta delle misure protettive (cfr penultimo capoverso art. 18, co 5 CCII) sia in ipotesi dell'eventuale conferma delle stesse a condizione del rinnovato onere in capo alla Banca avente ad oggetto la dimostrazione attuale circa la sospensione delle linee di credito in quanto determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

# DISCIPLINA DI VIGILANZA PRUDENZIALE DI RIFERIMENTO

- ❖ **Art. 178 REGOLAMENTO UE N. 575/2013 (testo in vigore dal 9/07/2024)  
DEFAULT DI UN DEBITORE O DI UNA LINEA DI CREDITO**
- ❖ **EBA/GL/2016/07 – ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI  
DEFAULT AI SENSI DELL'ART. 178 DEL REGOLAMENTO UE N. 575/2013 ALTRE  
INDICAZIONI DELL'IMPROBABILE ADEMPIMENTO (PUNTI 58 E SS.)**
- ❖ **EBA/GL/2020/06 – ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE E  
MONITORAGGIO DEI PRESTITI (PUNTO 274)**

## Art. 178 REG. UE N. 575/2013 (testo in vigore dal 9/07/2024) - DEFAULT DI UN DEBITORE O DI UNA LINEA DI CREDITO

1. Si considera intervenuto un **default** in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

- a ) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
- b ) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:

per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;

b) ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;

c) il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo; d) la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole; [608] e) gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare **come indicativi dell' improbabile adempimento** figurano le seguenti circostanze:

a) l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

b) l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

c) l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;

d) **l'ente acconsente a una misura di concessione di cui all'articolo 47 ter dell'obbligazione creditizia, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;**

e ) l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f ) il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

4. Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione delle situazioni di default di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default.

5. Se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito si verificasse una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro default.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 2, lettera d). L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro il 10 luglio 2025, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. **Tale aggiornamento tiene debitamente conto in particolare della necessità di incoraggiare gli enti a intraprendere una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori.**

Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE tiene in debita considerazione la necessità di concedere sufficiente flessibilità agli enti quando specificano cosa costituisce una ridotta obbligazione finanziaria ai fini del paragrafo 3, lettera d).

**EBA/GL/2016/07 – ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL'ART. 178 DEL REGOLAMENTO UE N. 575/2013**  
**ALTRE INDICAZIONI DELL'IMPROBABILE ADEMPIMENTO (PUNTI 58 E SS.)**

Gli enti dovrebbero specificare nelle rispettive politiche e procedure interne **eventuali altre indicazioni dell'improbabile adempimento di un debitore**, oltre a quelli di cui all'art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Dette indicazioni ulteriori dovrebbero essere specificate per tipologia di esposizioni, come definito all'art. 142, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle relative specificità, e dovrebbero essere specificate per tutte le linee di business, persone giuridiche o aree geografiche. La presenza di un'indicazione supplementare dell'improbabile adempimento dovrebbe comportare la **riclassificazione automatica** come esposizioni in stato di default o far scattare una valutazione caso per caso e può includere indicazioni basate su informazioni interne o esterne.

Tra le **possibili indicazioni dell'improbabile adempimento** che potrebbero essere prese in considerazione dagli enti sulla base di informazioni interne figurano i seguenti:

- a) le fonti del reddito ricorrente del mutuatario non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate;
- b) sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la futura capacità di un mutuatario di generare flussi di cassa stabili e sufficienti;
- c) il livello della leva finanziaria complessiva del mutuatario è aumentato in maniera significativa o vi sono giustificate aspettative di tali variazioni della leva finanziaria;
- d) il mutuatario ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito;
- e) l'ente ha esercitato qualsiasi forma di collateral, fra cui una garanzia;

## SEGUE...

- f) per le esposizioni verso un individuo: il default di una società completamente di proprietà di una persona fisica, qualora quest'ultima abbia fornito all'ente una garanzia personale per tutte le obbligazioni della società;
- g) per le esposizioni al dettaglio, alle quali si applichi la definizione di default a livello di una singola linea di credito, la circostanza che una parte significativa dell'intera obbligazione del debitore è in stato di default;
- h) la segnalazione di un'esposizione come deteriorata in conformità all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, tranne nel caso in cui le autorità competenti abbiano sostituito i 90 giorni con 180 giorni di arretrato in conformità all'art. 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (si precisa che il provvedimento fa riferimento alla versione previgente del citato art. 178).

Gli enti dovrebbero **prendere in considerazione anche le informazioni disponibili nelle banche dati esterne**, compresi i registri dei crediti, gli indicatori macroeconomici e le fonti pubbliche di informazione, compresi gli articoli di stampa e le relazioni degli analisti finanziari. Tra le indicazioni del' improbabile adempimento che potrebbero essere presi in considerazione dagli enti sulla base di informazioni esterne figurano i seguenti:

- a) la registrazione nel relativo registro di credito di ritardi significativi nei pagamenti;
- b) la crisi del settore in cui opera la controparte unita a una posizione di debolezza della stessa controparte in questo settore;
- c) la scomparsa di un mercato attivo di un'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie del debitore;
- d) l'informazione, pervenuta a un ente, che una terza parte, in particolare un altro ente, ha presentato istanza di fallimento o di un'analogia tutela del debitore.

Nell'ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero considerare i seguenti segnali di deterioramento della qualità creditizia:

- a. eventi macroeconomici avversi (tra cui, a titolo esemplificativo, lo sviluppo economico, cambiamenti legislativi e minacce tecnologiche per un settore) che incidono sulla redditività futura di un settore, di un segmento geografico, di un gruppo di clienti o di un singolo cliente aziendale, nonché l'aumento del rischio di disoccupazione per gruppi di individui;
- b. variazioni sfavorevoli note della posizione finanziaria dei mutuatari, come un aumento significativo del livello di indebitamento o dei rapporti di servizio del debito;
- c. un calo significativo del fatturato o, in generale, del flusso di cassa ricorrente (inclusa la perdita di un importante contratto/cliente/affittuario);
- d. una significativa riduzione dei margini operativi o dell'utile di esercizio;
- e. uno scostamento significativo degli utili effettivi rispetto alle previsioni o un ritardo significativo nel piano aziendale di un progetto o di un investimento;
- f. variazioni del rischio di credito di un'operazione che comporterebbero termini e condizioni notevolmente diversi se l'operazione fosse nuovamente conclusa o eseguita alla data di riferimento del bilancio (come ad esempio la richiesta di garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo, o una maggiore copertura dei proventi ricorrenti del cliente);
- g. una significativa diminuzione effettiva o attesa del rating del credito esterno dell'operazione principale o di altri indicatori di mercato esterni del rischio di credito per una particolare operazione o per un'operazione simile con la stessa vita attesa;
- h. cambiamenti nelle condizioni di accesso ai mercati, un peggioramento delle condizioni di finanziamento o riduzioni note del sostegno finanziario fornito da terzi al cliente;
- i. un rallentamento dell'attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie;
- j. un aumento sostanziale della volatilità economica o di mercato che potrebbe avere un impatto negativo sul cliente;

## SEGUE...

- k. per le operazioni assistite da garanzie reali, un peggioramento significativo del rapporto tra il loro importo e il valore della garanzia reale a causa di un andamento sfavorevole del valore di quest'ultima, oppure nessuna variazione o un aumento dell'importo in essere dovuto ai termini di pagamento stabiliti (come ad esempio lunghi periodi di tolleranza in relazione al rimborso del capitale, rate flessibili o crescenti, proroga dei termini); [si tratta del c.d. misure di *forbearance*]
- l. un aumento significativo del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente o cambiamenti sostanziali del comportamento di pagamento atteso del cliente, ove noti;
- m. un aumento significativo del rischio di credito dovuto a un aggravarsi delle difficoltà del gruppo al quale il cliente appartiene, come ad esempio i residenti di una specifica area geografica, oppure a importanti sviluppi sfavorevoli nell'andamento del settore di attività economica del cliente ovvero ad accresciute difficoltà del gruppo di clienti collegati al quale il cliente appartiene;
- n. azioni legali note che potrebbero influire sensibilmente sulla posizione finanziaria del cliente;
- o. la consegna tardiva di un certificato di adesione, una richiesta di deroga o una violazione delle clausole restrittive, almeno per quanto riguarda le clausole finanziarie, se del caso;
- p. migrazioni sfavorevoli del portafoglio creditizio aggregato o di specifici portafogli/segmenti tra classi di rischio/rating del credito interni dell'ente;
- q. un declassamento interno effettivo o atteso del rating del credito/classificazione del rischio di credito per l'operazione o il cliente o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione interna del rischio di credito;
- r. problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell'ente o del cliente;
- s. un arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito relative al cliente.

## ART. 22 C.C.I.I. (Autorizzazioni del Tribunale)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, [v. sentenze citate *infra* sul punto] può:

- a) autorizzare l'imprenditore ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;
- b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili;
- d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all' articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l' articolo 2112 c.c. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.

1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell' articolo 68 c.p.c., decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

# EVOLUZIONE ART. 22 CCI

## Art. 22. Autorizzazioni del tribunale

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

## Art. 22. Autorizzazioni del tribunale

Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese per effetto degli articoli 16, comma 5, e 18, comma 5, o prima dell'accesso alla composizione negoziata;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dal tribunale o indicato nella relazione finale dell'esperto.

1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, quando si susseguono più procedure esecutive o concorsuali.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

## Art. 22. Autorizzazioni del tribunale - Correttivo ter, oggi in vigore

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto(2).

1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

# I FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI

**FINANZIAMENTO IN PROGRESS**: mantenimento delle linee deliberate anteriormente all'apertura della composizione negoziata della crisi e/o altro strumento di regolazione della crisi

**FINANZIAMENTO EX NUNC**: nuovo finanziamento concesso in pendenza dopo l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi

Ai sensi della disciplina di Vigilanza Prudenziale all'Istituto di Credito non è consentito distinguere il **finanziamento in progress** dal **finanziamento ex nunc**, infatti devono entrambi essere classificati come “**credito deteriorato**”, se ed in quanto l'impresa si trovi in un procedimento di composizione negoziata o in uno strumento di regolazione della crisi, con le conseguenze sia in termini economici, sia in termini di NPE *ratio* ed anche in termini di rischio di concessione abusiva. In realtà, a seguito dell'introduzione del correttivo di settembre 2024, il rischio di concessione abusiva è stato scongiurato dalla modifica degli artt. 16 comma 5 e 18 comma 5 CCII.



La Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 18610/2021, confermata da Cass. Civ. 24725/2021) parifica, ai fini della verifica della responsabilità dell'Istituto di Credito per la fattispecie di Abusiva Concessione, il **mantenimento delle linee già accordate con l'erogazione di nuovi finanziamenti**. Si veda altresì l'ordinanza interlocutoria Cass. Civ. n. 31389/2022 e la successiva Sentenza Cass. Civ. n. 29840/2023, la quale ultima – oltre a ribadire che «*concessione abusiva di credito designa l'agire del finanziatore **che conceda o continui a concedere**, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata*» – ha ritenuto che l'accertamento giudiziale, in sede di merito, della sussistenza dei presupposti per contestare all'Istituto l'abusiva concessione debba fondarsi su una motivazione che dia conto non solo degli elementi sulla cui base il giudice ha fondato il proprio convincimento, ma anche della «**approfondita disamina logico-giuridica**» di tali elementi, con particolare riguardo all'impatto che l'erogazione del finanziamento, in violazione dei doveri di sana e prudente gestione, ha avuto con riguardo all'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa.

# I FINANZIAMENTI *IN PROGRESS*

- La **sola notizia** e/o il **coinvolgimento nelle trattative** non sono più sufficienti a determinare la classificazione della posizione di rischio da parte della Banca;
- La normativa consente però la riclassificazione per ragioni diverse dall'accesso alla CNC **a fronte di eventi di rischio rilevati** (art. 16, comma 5 CCII);
- Le Banche, dopo l'avvio della CNC, possono procedere alla classificazione sulla base del progetto di piano depositato dall'impresa e in virtù di eventi di rischio rilevati e quindi dalla normativa di vigilanza prudenziale.

Per la Banca si profilano quindi le seguenti ipotesi:

- a) impieghi operativi in ordine ai quali la Banca ha registrato un aumento della rischiosità **prima dell'accesso alla CNC senza procedere ad una diversa classificazione**: nel corso del procedimento di composizione la posizione viene classificata a Stage 3, in applicazione del disposto di cui all'art. 16, comma 5 CCII;
- b) **linee di credito sospese o revocate prima dell'accesso alla CNC**: pertanto durante la composizione le esposizioni risulteranno classificate in Stage 3 a inadempienza probabile (linee sospese) o a sofferenza (linee revocate);
- c) linee sospese o revocate in applicazione della disciplina di **vigilanza prudenziale** (art. 16 comma 5 e art. 18 comma 5 CCII): la posizione viene classificata in Stage 3, poiché la consapevolezza e il rilevamento degli indicatori di improbabile adempimento vengono rilevati a seguito dell'accesso alla composizione negoziata. **In tale ipotesi le ragioni devono essere adeguatamente e analiticamente indicate dalla Banca per non incorrere in responsabilità per sospensione/revoca «brutale» degli affidamenti.**

Cosa deve fare invece la Banca nell'ipotesi in cui l'impresa, al momento dell'accesso alla CNC, è classificata in Stage 1 e dispone di linee in regolare utilizzo con piccoli sconfinamenti e/o ritardi, ma non sussistano ulteriori elementi di rischio rilevati?

In tale ipotesi la posizione potrebbe essere classificata in **Stage 2** alla luce dei seguenti elementi:

1. la CNC non è procedura concorsuale;
2. la crisi e/o l'insolvenza risultano reversibili sul presupposto del ragionevole risanamento (art. 12 CCII);
3. la Banca ha compiuta conoscenza della documentazione prodotta dell'imprenditore in sede di CNC (progetto di risanamento, test pratico, ecc.);
4. il piano non prevede stralci o rinegoziazioni gravose (invero – diversamente – determinerebbero l'obbligo di classificazione a Stage 3 come indicato dall'art. 178 par. 3 lett. D cit.);
5. l'impresa non ha richiesto l'applicazione di misure protettive o cautelari.

# I FINANZIAMENTI *IN PROGRESS*

La classificazione viene invece effettuata a **Stage 3** (art. 178 par. 3 lett. D cit.) allorquando:

1. l'imprenditore dà conto della difficoltà di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni: in tale ipotesi, infatti, in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale vi è una equiparazione alla procedura concorsuale (art. 56 Guidelines EBA);
2. sia già pendente domanda di liquidazione giudiziale proposta dai creditori o dal PM;
3. le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico si sono riflesse sull'operatività delle linee di credito in essere;
4. la richiesta di misure cautelari e/o protettive che attestano la difficoltà dell'impresa;
5. la documentazione dimessa dall'impresa dà conto della previsione di stralci, allungamenti del periodo di rimborso del debito e di ogni altro elemento che incide negativamente sui termini di rimborso delle esposizioni.

## SOSPENSIONE DELLE LINEE DI CREDITO IN APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA PRUDENZIALE

Nel caso in cui la Banca abbia comunicato la sospensione delle linee di credito, in applicazione della vigilanza prudenziale (art. 16 comma 5 CCII), la classificazione può essere a Stage 2 (con durata limitata, pena la classificazione automatica a Stage 3) o a Stage 3.

Allorquando la Banca abbia preso compiuta visione della documentazione allegata dall'imprenditore alla CNC e, dopo approfondita valutazione, ritenga ragionevole la perseguibilità dell'obiettivo di risanamento dell'impresa, in accordo con l'impresa potrà essere richiesta la riattivazione delle linee con il beneficio della prededuzione ex art. 22 CCII.

In ipotesi di accoglimento da parte del Tribunale:

- la sospensione della linea viene meno; potrebbe essere concordato anche un eventuale aumento dell'accordato;
- la classificazione potrebbe mantenersi a Stage 2;
- la Banca gode della prededuzione;
- la Banca gode delle esimenti di cui all'art. 24 CCII (revocatoria e da quanto previsto dagli artt. 322, co 3, e 323 c.p.).

# I FINANZIAMENTI *IN PROGRESS*

In ipotesi di richiesta di contrazione di nuovi finanziamenti, ai sensi dell'art. 22 CCII, da una Banca **non coinvolta nella crisi dell'impresa**, le nuove linee verosimilmente di breve termine come quelle autoliquidanti (anticipo sbf di fatture, riba, anticipi estero, ecc.), in quanto assistite dalla prededuzione, potranno essere classificate o a Stage 2 (crediti *performing*) o a Stage 1 (crediti *in bonis*).

Quanto sopra può sostenersi attesa la verifica da parte del Tribunale dei rigorosi presupposti di cui all'art. 22, 1 comma CCII (funzionalità alla continuità aziendale e miglior soddisfacimento dei creditori), nonché – per quel che riguarda le linee di smobilizzo crediti – dalla valutazione del merito in relazione al debitore ceduto (linea a breve con garanzia atipica costituita dalla cessione del credito auspicabilmente notificata e accettata – perfetta).

Ulteriore guarentigia/incentivo al sostegno finanziario è costituita dalla esenzione da revocatoria e da quanto previsto dagli art. 322, co 3, e 323 c.p. ex art. 24 CCII.

# Principio della discrezionalità dell'intermediario nella valutazione circa la concessione di nuova finanza/mantenimento delle linee in essere:

**Art. 61, co 4 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e omologo art. 62, co 3 (convenzione moratoria)**

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

**Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti).**

5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. **Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale**, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. **L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.** La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

**Art. 22 (Autorizzazioni del Tribunale) – Art. 57, co 4 bis (Accordi di Ristrutturazione dei debiti) - Art. 99 (Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo)**

Norme che prevedono l'autorizzazione del Giudice a contrarre finanziamenti sul duplice presupposto della «*funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e della migliore soddisfazione dei creditori*», consentendo, pertanto, alla Banca una libera valutazione discrezionale circa la sussistenza delle effettive possibilità di risanamento dell'impresa.

# PROVOCAZIONE

## ART. 64 CCII ART. 94-*bis* CCII

### ART. 64 C.C.I.I.

#### **Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive**

3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

### ART. 94-*bis* C.C.I.I.

#### **Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale**

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.



Va sottolineato, a parere di chi scrive, come la normativa sopra esaminata dell'art. 16, co 5 CCII in tema di CNC siccome richiamata dall'art. 4, ultimo comma CCII valga, evidentemente, anche in ambito di strumenti di regolazione della crisi con l'ovvia conseguenza che l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito possa parimenti essere invocata dalle banche anche nelle ipotesi relative alla disciplina di cui all'art. 94 *bis* CCII (si ribadisce, a supporto di quanto appena affermato, la normativa di cui all'art. 61, co 4 e all'art. 62, co 3 CCII), salva la possibilità per l'impresa di ottenere l'autorizzazione alla contrazione di finanziamenti (a parere di chi scrive anche la riattivazione di linee sospese sulla falsa riga della disposizione di cui all'art. 22 CCII) prededucibili ex art. 99, 57, co 4 *bis*, 101 CCII.

Tale convincimento è, del resto, confermato anche dalla relazione su novità normativa (correttivo *ter*) redatto dall'ufficio del massimario e del ruolo della Suprema Corte di Cassazione in data 30 gennaio 2025, la quale sottolinea la fondamentale modificazione dell'art 16, co 5 CCII siccome finalizzato a «*bilanciare l'esigenza dell'impresa di continuare ad avere liquidità e l'opposta esigenza degli istituti di credito di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a discapito della sana e prudente gestione e nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia*» (cfr relazione citata pag. 10, 11 e 12, cfr Filippo Lamanna 'Il terzo correttivo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza', Giuffrè - 2025 pag. 76, 77).

# Il requisito della funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori

## ART. 18 CO 5, E 19, CO 4 CCII



Requisiti:

1. FUNZIONALITA' DELLE MISURE RICHIESTE (FRA CUI LA POSSIBILE RICHIESTA DI MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLE LINEE DI CREDITO es. Autoliquidante) AD «***ASSICURARE IL BUON ESITO DELLE TRATTATIVE***» (art. 19, co 4, CCII)
2. NON SPROPORZIONE RISPETTO AL PREGIUDIZIO ARRECATO AI CREDITORI

## ART. 22, CO 1, CCII



Requisiti:

1. FUNZIONALITA' DEGLI ATTI RISPETTO ALLA **CONTINUITA' AZIENDALE (PROFICUA)**
2. **MIGLIORE SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI** RISPETTO ALLO SCENARIO LIQUIDATORIO

# Il requisito della funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori

## ART. 18 CO 5, E 19, CO 4 CCII



Si tratta di requisiti meno «cogenti», fondati su una valutazione prognostica meramente possibile (*buon esito delle trattative*) e non direttamente collegati al requisito della continuità

Impossibilità di imporre l'erogazione al creditore bancario coinvolto nelle trattative in assenza di congrue «garanzie» per l'istituto di credito, imposizioni comunque pregiudizievoli in termini di NPE RATIO, accantonamenti a Conto Economico e, verosimilmente, in violazione della disciplina di Vigilanza Prudenziale

## ART. 22, CO 1, CCII



Si tratta di requisiti fondati su un doppio criterio più pregnante ed un vaglio più stretto da parte del Tribunale

All'autorizzazione del Giudice consegue comunque una discrezionalità per l'Istituto di Credito nell'erogare nuovi finanziamenti prededucibili, oppure nel riattivare le linee sospese

# PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI SULL'ART. 22 CCII

**TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 15/10/2024** : «L'autorizzazione a stipulare finanziamenti prededucibili, tanto più in prossimità della scadenza del termine di durata della composizione negoziata, come nel caso in esame, importa ragionevolmente l'onere per l'imprenditore di offrire elementi circa la concreta percorribilità del piano industriale sottoposto ai creditori... Sotto il profilo della continuità aziendale, il professionista ha spiegato che i finanziamenti in esame sono per loro natura destinati a finanziare il capitale circolante aziendale, ossia a permettere di realizzare gli obiettivi economici previsti nel piano che, a causa del modello di business, necessitano di un adeguato supporto finanziario, pena la riduzione del volume di affari e quindi indirettamente della redditività di gestione.»

**TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 29/10/2024** : «Quanto poi alle condizioni espressamente contemplate dall'art. 22, c. I, CCII, è inoltre possibile affermare, in primo luogo, che la contrazione del finanziamento al quale si riferisce l'autorizzazione richiesta da SOCIETA' è funzionale alla continuità aziendale.

Sul punto, peraltro, ritiene questo giudice di dover precisare che, trattandosi di autorizzazione formulata nell'ambito di un percorso di composizione negoziata, affinché sussista il vincolo di funzionalità in esame non basta che il finanziamento risulti strumentale alla mera continuità dell'impresa svolta da parte istante ma occorre altresì che esso sia strumentale al perseguimento della finalità propria della composizione negoziata, ovvero al risanamento dell'impresa. Del resto, se il riconoscimento del carattere prededucibile del finanziamento vuole costituire un'assicurazione per il soggetto finanziatore il quale decide di sostenere l'imprenditore che versando in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario accede alla composizione negoziata allo scopo di riacquistare una condizione di equilibrio, esso pare dover essere garantito soltanto qualora l'attività a sostegno della quale è promossa l'autorizzazione ex art. 22 CCII appare strumentale a perseguire detto risultato.»

# CASI PRATICI

C.N.C. n

## SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE ARREDO/CUCINA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPOSIZIONE BANCA           | c/c affidato apercredito € 25.000 con saldo a credito del cliente per € 32.396<br>anticipi sbf € 200.000 utilizzati per € 70.554<br>mutuo chiro 80% MCC residui € 43.983                                                                                                                         |
| CAUSE DELLA CRISI           | A) Competizione globale<br>B) Evento atmosferico                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IPOTESI DI RISANAMENTO      | - Nomina CRO<br>- Agenzia di marketing<br>- Nuovo responsabile programmazione e controllo della produzione<br>- Adeguamento costo del lavoro<br>- Rete agenti di commercio<br>- Aumento listino prezzi<br>- Manovra finanziaria (mantenimento linee operative, moratoria 12/24 mesi debiti a ML) |
| MISURE PROTETTIVE RICHIESTE | A) Divieto acquisizione diritti di prelazione<br>B) Divieto azioni esecutive/cautelari<br>C) Divieto ricorsi ingiunzione<br>D) Divieto intimazioni di pagamento<br>E) Divieto proposizione istanze di liquidazione giudiziale<br>F) Divieto su contratti pendenti                                |
| MISURE CAUTELARI RICHIESTE  | A) Divieto ingiunzioni di pagamento e intimazioni<br>B) Sospensione obbligo di rimborso quota capitale e interessi mutuo chiro<br>C) Divieto compensazione nell'esecuzione e tra i saldi dei contratti bancari<br>D) Comunicare evento di rischio ed escutere MCC                                |

## DIFESA DELLA BANCA

- Con riferimento al mantenimento delle linee a breve: obbligo per la Banca di rispettare la normativa di vigilanza prudenziale, attesa l'equiparazione tra finanza in progress e finanza ex nunc, con riserva di comunicazione della sospensione delle linee e segnalazione dell'opportunità di valorizzare il ricorso alla nuova disciplina dell'art. 22 CCII;
- Con riferimento al divieto di proposizione di ricorsi per ingiunzione/intimazioni al pagamento: carenza di periculum in mora;
- Con riferimento alla comunicazione dell'evento di rischio e all'escussione di MCC: richiesta di estensione della misura ad MCC;
- Con riferimento al richiesto divieto di compensazione: richiesta di esclusione della linea autoliquidante.

## LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA (provvedimento del 7/01/2025)

Accoglieva le domande della ricorrente con riferimento alle seguenti misure:

- divieto acquisizione diritti di prelazione
- divieto azioni esecutive/cautelari
- divieto proposizione istanze di liquidazione giudiziale
- divieto su contratti pendenti, **fatta salva la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della vigilanza prudenziale**
- sospensione obbligo di rimborso quota capitale e interessi mutuo chiro
- divieto compensazione nell'esecuzione e tra i saldi dei contratti bancari, con esclusione dal divieto delle linee autoliquidanti.

Veniva invece rigettata la richiesta delle seguenti misure:

- divieto di proposizione di ricorsi per ingiunzione/intimazioni al pagamento: è stato infatti ritenuto insussistente il presupposto del *periculum in mora*;
- divieto di comunicare evento di rischio ed escutere MCC, in quanto la concessione di tale misura avrebbe esposto la banca al rischio di incorrere nella decadenza dalla garanzia.

## Successivamente...

La società ha chiesto la proroga delle misure protettive e cautelari già concesse, nonché la concessione di nuove misure cautelari ed, in particolare:

- inibizione dell'escussione di MCC: con riferimento a tale misura, la banca ha chiesto che il contraddittorio venisse integrato nei confronti di MCC al fine di rendergli opponibile il provvedimento e di non inibire la comunicazione dell'evento di rischio in quanto non pregiudizievole;
- inibizione di segnalazione in CR come esposizione scaduta/sconfinante per le rate sospese dei mutui in forza della misura cautelare già concessa: la banca ha dato atto e documentato di aver già operato in tal senso.

Il Giudice, con provvedimento del 24/04/2025:

- concedeva la proroga delle misure protettive e cautelari;
- concedeva la misura cautelare dell'inibitoria dell'escussione della garanzia MCC, tenuto conto del fatto che il **contraddittorio era stato esteso al garante pubblico**;
- ribadiva che **non può essere inibita la comunicazione dell'evento di rischio**, in assenza della quale la banca sarebbe esposta al rischio di decadere dalla garanzia.

# Caso n. 2

- Società dedita al commercio di frutta esotica
- NON c'è richiesta di misure protettive
- Consistente indebitamento con **ceto bancario**, quasi totalmente **garantito da MCC** (all'80 o 90%) + modesti debiti con fornitori ed erario
- Piano di risanamento che, attraverso liquidazione di cespiti non strumentali, punta alla continuità diretta

## 1° PROPOSTA DI PIANO:

Moratoria agli Istituti di credito per due anni e riscadenziamento dei finanziamenti nell'arco di 15 anni

La proposta NON appare compatibile attesa la non convenienza, per gli istituti di credito garantiti da MCC, della tempistica per il rientro (l'escussione di MCC consentirebbe il rientro, mediamente, in c.a. 10-12 mesi)



# Segue: caso n. 2

## • 2° PROPOSTA DI PIANO:

Gli Advisors comprendono che la proposta non è presentabile positivamente ai CDA degli Istituti, e formulano proposta di pagamento integrale del ceto creditorio in una tempistica di 2 anni, tramite i proventi della liquidazione di cespiti immobiliari non strumentali nell'arco di tempo di 1 anno e mezzo - 2 anni. Necessità di chiedere proroga dei termini di escussione di MCC



Permangono criticità in ipotesi di ritardi/ mancata vendita ai valori ipotizzati dei cespiti immobiliari

# Segue: caso n. 2

## • 3° PROPOSTA DI PIANO:

Gli Advisors modificano nuovamente il piano prevedendo l'apporto di capitale da parte dei soci con pagamento integrale degli istituti

### • TERMINI DI COMUNICAZIONE EVENTO DI RISCHIO E ESCUSSIONE MCC

- Termine di 3 mesi per la comunicazione dell'evento di rischio (dal suo accadimento)

- Termini per escussione:

- a) per le operazioni finanziarie senza piano d'ammortamento, entro 9 mesi dalla comunicazione dell'evento di rischio;

- b) per le operazioni finanziarie con piano d'ammortamento (incluse le operazioni di locazione finanziaria mobiliare), entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell'evento di rischio;

## NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.M. 3.10.2022 MISE

Modifica alla PARTE VI – lett. C e D –  
DISPOSIZIONI OPERATIVE

- **ACCORDI TRANSATTIVI** proposti dal beneficiario finale
- **ACCORDI TRANSATTIVI** tra soggetto garante e soggetto finanziatore
- **PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA**

# segue:

## NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.M. 3.10.2022 MISE ACCORDI TRANSATTIVI CON BENEFICIARI FINALI

- ✓ **Importo minimo** del pagamento pari al **15% del debito complessivo**
- ✓ Obblighi informativi da parte del richiedente al Gestore del Fondo
- ✓ Una volta esaminate le proposte di accordo transattivo, i relativi esiti istruttori sono sopposti al Consiglio di gestione di MCC **entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta**
- ✓ MCC deve comunicare, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del proprio Consiglio di gestione ai soggetti richiedenti.
- ✓ Nel caso di proposte di accordo transattivo positivamente deliberate dal Consiglio di gestione, la banca richiedente, a pena di inefficacia della garanzia, deve inviare a MCC la richiesta di escussione della garanzia entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo.
- ✓ **La perdita definitiva a carico del Fondo non potrà in nessun caso essere superiore a quella calcolato alla data di delibera del Consiglio di gestione di MCC**, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

# Il procedimento:

La proposta transattiva viene presentata dall'impresa in C.N.C. alle Banche con previsione di pagamento di un importo non inferiore al 15% del GBV



Le Banche ricevono la proposta e, in ipotesi di valutazione positiva, prima di assumere la loro delibera la sottopongono al vaglio di MCC



MCC procede dapprima a verificare la legittimità della garanzia vantata da ogni singolo istituto e, in caso positivo, prosegue con le valutazioni in merito all'accogliibilità della proposta di riduzione del GBV (a seguito del pagamento della percentuale offerta dall'Impresa) e della conseguente somma che sarà oggetto di escussione da parte delle Banche cui non farà seguito la surrogazione attesa la minor perdita rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale



Le Banche, ottenuta la delibera positiva di MCC, la trasmette all'impresa.

# Segue: esempio pratico di accordo

**NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.M. 3.10.2022 MISE**

## **ESEMPIO DI ACCORDO**

- ✓ Debito complessivo: € 100.000 – garantito all'80% da MCC
- ✓ Proposta dell'impresa alla Banca: 20%
- ✓ Se accordo viene accettato, impresa paga alla Banca € 20.000
  
- ✓ MCC paga 80% del debito residuo:  $80\% \times 80.000 = 64.000$  €
- ✓ Perdita per istituto finanziatore: € 16.000
- ✓ Perdita per MCC: € 64.000 e rinuncia alla surroga ex art. 1203 c.c.

# CONCLUSIONI

Le modifiche apportate al C.C.I.I. comportano che:

1. In ipotesi di richiesta delle misure protettive da parte dell'imprenditore, non sussiste più il rischio di un effetto impositivo/coercitivo che riguardi la banca con riferimento al mantenimento delle linee di credito già utilizzate o accordate al momento dell'accesso alla CNC, laddove *«la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale»* (art. 16 co. 5 ccii).

2. Dal tenore letterale del penultimo periodo del comma 5 dell'art. 18 (*«restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale»*) può ritenersi – a parere di chi scrive – affermata la **specialità** della disciplina di cui all'art. 16 co. 5, rispetto a quella dell'art. 18, comma 5, primo periodo e 5 *bis*.

Invero, la sospensione o revoca **anteriore, contestuale o successiva** all'apertura della CNC ricevono il medesimo trattamento, con prevalenza della disciplina di vigilanza prudenziale, come confermato altresì dalla eliminazione, all'art. 22 co. 1, lett. a) (inserito nella penultima bozza della correttivo ter poi modificata) della rilevanza data al momento in cui è intervenuta la sospensione. In tal senso la giurisprudenza di merito ha già sancito il medesimo principio come risulta dal decreto del **7/01/2025** del **Tribunale di Venezia**, dott.sa Sara Pitinari. Si veda anche Trib. Verona 22/01/2024, Trib. Venezia 13/01/2025, Trib. Crotone 04/01/2025.

La modifica dell'**art. 22 co. 1, lett. a)** appare **in linea con l'integrazione all'art 18 co. 5 e 5-bis**, delineando efficacemente quale sia il percorso che l'impresa deve seguire qualora ritenga necessario contrarre finanziamenti, ovvero mantenere le linee di credito accordate ante accesso alla CNC e sospese per gli effetti di cui agli artt. 16 comma 5, e 18 commi 5 e 5-*bis*, ccii.

Il legislatore ha aggiunto all'art. 22 i commi 1-*bis* e 1-*ter* ccii proprio per confermare che l'attuazione del provvedimento autorizzato possa avvenire sia prima, sia dopo la chiusura della CNC, se previsto dal Tribunale o indicato dall'esperto, e che la prededucibilità che assiste la concessione di nuovi finanziamenti o la riattivazione delle linee sospese operi qualunque sia *“l'esito della CNC in caso di apertura di concorso permanendo anche in ipotesi di procedure che si susseguono”*.

# CONCLUSIONI

L'obiettivo del Legislatore appare pertanto quello di stimolare l'impresa a richiedere l'autorizzazione del Tribunale volta a consentire il sostegno dell'intermediario finanziario.

A parere di chi scrive, viste le modifiche agli artt. 16 co. 5, e 18 co. 5 e 5-*bis*, è **opportuno e non più procrastinabile incentivare il sistema bancario ad intervenire nel percorso di risanamento delle imprese meritevoli mediante il necessario sostegno finanziario che venga autorizzato ex art. 22 e ciò ai fini dell'auspicata armonizzazione tra disciplina di vigilanza prudenziale e i principi ispiratori della Direttiva Restructuring 1023/2019.**

E così, allorquando sussista:

1. un progetto industriale di risanamento sostenibile;
2. la funzionalità dei finanziamenti o delle linee di credito precedentemente accordate alla continuità aziendale proficua;
3. il miglior soddisfacimento dei creditori.

L'art. 22 CCII va opportunamente interpretato in guisa da consentire che la finanza erogata dalle banche, sia essa oggetto di riattivazione delle linee di credito sospese, ovvero di concessione di finanza *ex nunc*, possa ritenersi non deteriorata e conseguentemente classificata a *stage 1*, in puntale e corretta applicazione del principio contabile IFRS 9, fino all'eventuale manifestarsi di successivi sintomi di deterioramento (cfr. Considerando 66, 67 e 68 della Direttiva Restructuring), con l'effetto di evitare i necessari accantonamenti a conto economico e gli assorbimenti patrimoniali derivanti dal c.d. principio di "attrazione" conseguente al mantenimento della classificazione a deteriorato.

Gli auspici sono quindi:

- 1) che venga prevista la possibilità di classificare a Stage 1 i nuovi impieghi oggetto di autorizzazione ex art. 22 CCII, con prededuzione e garanzie integrative, sia nella CNC che nell'ambito degli strumenti di regolazione crisi
- 2) che venga introdotto anche per i soggetti *corporate* il criterio classificatorio applicato per le parti *retail* e cioè per singola transazione, con ciò distinguendo le linee anteriori classificate a deteriorato rispetto alle nuove o alle riattivate classificabili *in bonis*.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**Avv. Luca Filipponi**

Piazzale Stazione, 6 - 35131 Padova Tel. 049 8754977 -

Fax 0498754918

email : [segreteria@studiolegalefb.it](mailto:segreteria@studiolegalefb.it) -

[www.studiolegalefb.it](http://www.studiolegalefb.it)